

POST CARTABIA

ASTE GIUDIZIARIE
259/23
R.G. (110/2025)

ASTE GIUDIZIARIE



ASTE GIUDIZIARIE

Tribunale di Verona

ASTE GIUDIZIARIE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Verbale d'udienza ex art. 569 c.p.c.

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

dott.ssa Paola Salmaso

Oggi 28/05/2025 avanti il G.E. dott. Attilio Burti assistito dal Cancelliere Esperto,
sono comparşi:

[REDACTED]

presente lo parte personalmente

L'avv. [REDACTED]
SENZA formula fondiaria.

insiste per la vendita

ASTE GIUDIZIARIE

IL G.E.

ASTE GIUDIZIARIE

preso atto della completezza della documentazione e vista l'istanza
proveniente da creditore titolato;

ASTE GIUDIZIARIE

- ritenuto di dover disporre la vendita sincrona mista dei beni immobili sotto
indicati, con delega delle operazioni di vendita ex art. 591-bis e 569 c.p.c.

allevata la sentenza delle SU n 5968/2025,

DISPONE

La delega delle operazioni di vendita degli immobili meglio descritti nella relazione di
stima alle seguenti condizioni:

LOTTO UNICO in piena proprietà

Prezzo base € 57.000,00

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

LOTTO 1 in piena proprietà

Prezzo base di €

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

- dott. ROBERTO LESO di Verona con il seguente gestore che viene in questa sede nominato

NOTARTEL

Sarà cura del delegato informare della nomina il gestore della vendita telematica entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ed acquisirne l'accettazione contenente la dichiarazione di cui all'art. 10, comma 2, D.M. 32/2015 e a depositarle unitamente al primo avviso di vendita. In mancanza della dichiarazione di cui all'art. 10, comma 2, D.M. 32/2015, il delegato non potrà fissare la vendita e dovrà riferirne al G.E.

DETERMINA

il fondo spese da corrispondersi al delegato dal creditore procedente, entro 30 giorni da oggi

- € 1.000,00 euro;

il fondo spese dovrà inoltre essere integrato con la corresponsione, entro 30 giorni da oggi, al professionista delegato della somma di € 2000,00 che verrà utilizzata dal professionista delegato per pagare i gestori della pubblicità commerciale **al momento della richiesta**; in caso di esaurimento del fondo spese il professionista delegato assegnerà ai creditori un termine per l'integrazione nella misura sopra indicata; in caso di infruttuoso decorso del termine il professionista delegato rimetterà gli atti al giudice dell'esecuzione.

FISSA TERMINE

di **100 giorni** dalla comunicazione per la pubblicazione (sul portale e sugli altri strumenti) del primo avviso di vendita (termine cui va aggiunto il periodo di sospensione feriale dei termini).

DISPONE

- che il fascicolo per le operazioni di vendita potrà essere consultato tramite PCT ovvero la documentazione in esso depositata sarà messa a disposizione del Delegato a cura del perito estimatore, del creditore procedente e dei creditori

che il delegato verifichi, per l'eventualità in cui il titolo esecutivo stragiudiziale sia rappresentato da un contratto concluso tra professionista (creditore procedente o intervenuto) e consumatore (parte esecutata) che non sussistano clausole vessatorie potenzialmente idonee a caducare l'intero titolo esecutivo (tali sono potenzialmente le clausole di cui all'art. 34, comma 2, cod. cons., nonché di cui all'art. 35, comma 1, cod. cons.): nel caso in cui la valutazione possa dare esito positivo rimetterà senza indugio gli atti al giudice dell'esecuzione per il controllo ufficioso in relazione all'esistenza del titolo esecutivo;

che il delegato verifichi nuovamente la corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel pignoramento e quello risultante dagli atti, nonché l'adempimento degli incombeni ex art. 498 c.p.c. e 158 disp. Att. c.p.c. (destinatari dell'avviso, se il creditore procedente ha iscritto ipoteca, devono essere anche coloro che hanno trascritto un diritto di servitù, un diritto d'uso, di abitazione o d'usufrutto dopo l'iscrizione ipotecaria in quanto a norma dell'art. 2812, primo e secondo comma, c.c. il creditore ipotecario ha diritto a far subastare l'immobile come libero dai summenzionati diritti reali di godimento su cosa altrui, nonché coloro che hanno trascritto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento contro l'esecutato un preliminare in ragione del privilegio speciale previsto dall'art. 2775-bis c.c.; l'avviso deve essere anche notificato al creditore che ha trascritto domanda revocatoria in quanto, ove la domanda fosse accolta, ha diritto in sede di progetto di distribuzione a soddisfarsi sul ricavato della vendita con preferenza rispetto ai creditori della parte esecutata): nel caso in cui il professionista dovesse verificare l'assenza dell'avviso di cui all'articolo 498, 158 disp. Att. c.p.c. (e/o 156 dis. att. c.p.c.), prima di procedere con le operazioni delegate, deve invitare il creditore pignorante a depositare il relativo avviso entro 30 gg. Qualora questo non avvenga, il professionista dovrà rimettere gli atti al Giudice;

che il delegato verifichi l'esatta identificazione catastale del bene pignorato nell'atto di pignoramento segnalando al giudice dell'esecuzione l'impossibilità, per il tramite dei dati indicati nell'atto di pignoramento, di risalire all'immobile descritto nella perizia di stima;

che il delegato verifichi che il diritto pignorato è pervenuto alla parte esecutata sulla base di una serie continua di atti d'acquisto debitamente trascritti nei registri immobiliari sino al primo atto d'acquisto anteriore al ventennio, segnalando al giudice dell'esecuzione prontamente eventuali carenze della documentazione ipocatastale o

nell'ordinanza di vendita;

- che immediatamente dopo la gara gli assegni circolari, depositati unitamente all'offerta cartacea e/o la somma accreditata a mezzo bonifico nel caso di offerta telematica, siano restituiti a coloro che non siano risultati aggiudicatari in conformità a quanto stabilito nell'articolo 12 del D.M. 32/2015 e con spese a carico dell'offerente;

- che la cauzione ed il saldo prezzo (anche ex art. 41 TUB nel caso in cui in udienza sia stata chiesta la vendita avvalendosi del privilegio fondiario) siano versati mediante assegno circolare non trasferibile (o, in alternativa, vaglia postale) intestato al delegato e con l'indicazione del numero della procedura;

che provveda all'assegnazione dei beni nelle ipotesi previste dalla legge ex art. 588 e seg. c.p.c., anche tenuto conto dell'introduzione della facoltà di assegnazione a favore di terzo introdotta con d.l. 59/2016, convertito con modificazioni in l. 119/2016, e con la precisazione che sono valide le istanze di assegnazione, presentate al fascicolo telematico, contenenti un'offerta di pagamento non inferiore al prezzo base previsto per l'esperimento di vendita per cui è presentata (sarà cura di chi chiede l'assegnazione comunicare la presentazione dell'istanza al Delegato);

- che, intervenuta l'aggiudicazione, il delegato depositi, se non già depositato, l'importo della cauzione e poi del saldo prezzo su conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice e/o del delegato disgiuntamente presso BNL Agenzia 1 - Tribunale di Verona o altro istituto bancario individuato dal professionista delegato con le modalità di cui sopra;

- che dopo ogni ciclo di vendita sincrona mista infruttuoso (per tale non intendendosi quello in cui l'aggiudicatario è stato dichiarato decaduto per l'omesso versamento del saldo prezzo) il delegato ribassi il prezzo di vendita sino a $\frac{1}{4}$, precisando che dopo il 4° esperimento di vendita infruttuoso la riduzione potrà essere sino alla metà, secondo le modalità e nei tempi indicati dall'art. 591 c.p.c., come novellato dal d.l. 59/2016, convertito con modificazioni in l. 119/2016;

- che in caso di richieste di sospensione della vendita inoltrate direttamente al Delegato, questi ne riferisca immediatamente al G.E.;

- **che il professionista delegato effettui almeno tre esperimenti di vendita in un**

all'ordine degli avvocati di un'offerta per persona da nominare: in questo caso il procuratore deve dichiarare nei tre giorni successivi all'aggiudicazione (termine improrogabile) al professionista delegato le generalità della persona per la quale ha presentato l'offerta depositando il mandato speciale in forma scritta (e redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata) conferitogli dalla stessa persona nominata che deve avere data certa antecedente all'aggiudicazione) il mandato può essere sostituito dalla dichiarazione di accettazione della persona nominata (e redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o con dichiarazione resa avanti al professionista delegato) da depositarsi sempre nel medesimo termine improrogabile di tre giorni (cfr. Cass. 17-09-1981, n. 5145; Cass. 28.2.1963, n. 499);

- che è consentita la presentazione da parte di una pluralità di offerenti di un'unica offerta per l'acquisto del medesimo diritto indicato nell'avviso di vendita (c.d. offerta congiunta), a condizione che, nella vendita analogica, l'offerta congiunta sia sottoscritta da tutti gli offerenti e che indichi la misura della quota o la specificazione del diritto che verrà trasferito a ciascun aggiudicatario in sede di decreto di trasferimento (es. nuda proprietà ed usufrutto nel caso venga posta in vendita la piena proprietà); nel caso in cui risultino aggiudicatari gli offerenti congiunti, tutti solidalmente saranno obbligati al pagamento del saldo prezzo nel termine perentorio a pena di decadenza dall'aggiudicazione e perdita della cauzione a titolo di multa;

Per tutto quanto non espressamente previsto in ordine all'offerta telematica, si rinvia a quanto disposto dal D.M. 32/2015. Si precisa, al fine di scongiurare che partecipino alla gara soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 573 c.p.c., che il presentatore dell'offerta telematica deve coincidere con l'offerente e che all'uopo l'offerta dovrà pervenire da casella pec riferibile unicamente all'offerente e/o coofferente.

Il Delegato non darà luogo ad esperimenti di vendita sincrona mista con incanto, non essendovi alcuna probabilità che la vendita con detta modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato *ex art.* 568 c.p.c., come da modifica *ex d.l.* 83/2015.

PUBBLICITA' LEGALE

Stato, il Delegato potrà procedere alla pubblicazione in assenza di pagamento del contributo solo se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito dello stesso. Ove al Delegato non sia trasmessa la prova dell'avvenuto pagamento del contributo e quindi il Delegato stesso non possa provvedere alla pubblicazione sul portale, egli dovrà trasmettere il fascicolo al Giudice dell'esecuzione;

Soltanto su espressa istanza del creditore precedente il delegato dovrà procedere pubblicazione di un estratto dell'avviso di vendita sul quotidiano Corriere della Sera edizione Corriere Veneto e/o L'Arena (scelto dal medesimo creditore precedente), a cura di EdiCom Finance s.r.l., la quale dovrà ricevere i documenti per la pubblicazione almeno 10 giorni liberi prima del termine ultimo per la pubblicazione. Detta pubblicità è, dunque, facoltativa ed è rimessa alla volontà della parte interessata alla vendita. *"Tutta la documentazione dovrà pervenire al Gruppo Edicom Spa, quale collettore unico per la gestione della pubblicità, a mezzo e-mail all'indirizzo info.verona@edicomspa.it - tel. 0415369911, Via Torre Belfredo n° 64 - 30173 Venezia/Mestre, oppure invio telematico tramite apposita funzione presente sul sito www.asteannunci.it."* L'avviso di vendita dovrà, sempre e comunque, essere pubblicato sul sito Internet www.asteannunci.it ; www.astalegale.net www.astegiudiziarie.it (con attivazione da parte di Astegiudiziarie della "Vetrina Immobiliare Permanente"). La pubblicità di un estratto dell'annuncio verrà effettuata anche tramite campagna "Social Media Marketing", a cura della società Astalegale.net, sulle principali piattaforme social (Facebook e Instagram)", nonché, sempre a cura della società Astalegale.net, sui portali commerciali privati www.idealista.it, www.casa.it, www.subito.it e www.bakeca.it.

L'avviso di vendita - tranne il caso di cui alla pubblicità del portale delle vendite pubbliche per cui vige la disciplina di dettaglio sopra evidenziata - va pubblicato in un termine non superiore a 90 e non inferiore a 45 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto, e deve contenere le seguenti informazioni:

- numero di ruolo della procedura;
- nome del Giudice dell'esecuzione e del Delegato;
- nome del Custode ed indicazione del suo numero telefonico;
- diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà ecc.);

231/2007 da parte dell'aggiudicatario nel termine previsto per il versamento del saldo prezzo, affinché il giudice dell'esecuzione provveda alla dichiarazione di decadenza dell'aggiudicatario ex art. 587 cod. proc. civ.

- alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, nonché delle formalità di cancellazione delle trascrizioni di pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, sequestri conservativi (civili e penali) e sentenze dichiarative della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata disposte con il decreto di trasferimento pronunciato dal Giudice ai sensi dell'art. 586 c.p.c.;

alla formazione, nel rispetto delle legittime cause di prelazione, del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione (unitamente agli atti) in via telematica al Giudice, a tal fine sarà assegnato ai creditori un termine massimo di giorni trenta per il deposito presso il Delegato delle dichiarazioni di credito e delle note spese in conformità al modulo di richiesta allegato alla presente ordinanza; il Giudice dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvederà ai sensi dell'art. 596 c.p.c. al deposito del progetto di distribuzione in Cancelleria rimettendo gli atti al professionista delegato per la fissazione della data d'udienza per la comparizione delle parti, la quale verrà comunicata direttamente dal professionista delegato alle parti nel rispetto del termine minimo di 10 giorni previsto dall'art. 596, comma secondo, cod. proc. civ. e senza lasciare decorrere un termine superiore a trenta giorni; all'esito dell'udienza il professionista delegato, se nessuna delle parti compare o le parti, comparendo, dichiarano di approvare il progetto, dichiarerà il progetto approvato e ordinerà entro sette giorni il pagamento delle singole quote agli aventi diritto previa dichiarazione di definitività da parte del giudice dell'esecuzione; se invece sorge controversia distributiva sulla quale non si raggiunge un accordo tra le parti avanti al delegato, quest'ultimo rimette gli atti al Giudice dell'Esecuzione per la risoluzione della controversia distributiva;

nel caso in cui nel corso della fase liquidatoria sia stata pronunciata decadenza dall'aggiudicazione, su richiesta del creditore avente titolo sulla base del piano di graduazione dei crediti, il professionista delegato, nel progetto di distribuzione, attribuisce il credito portato dal decreto di condanna di pagamento della differenza tra il maggior prezzo offerto dall'aggiudicatario decaduto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita e predispone la minuta del decreto di

che in base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto. Qualora non sia stata proposta istanza o essa non sia stata accolta, in base a quanto disposto dall'art. 161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571, consenso che deve essere manifestato in modo espresso al professionista delegato fino al momento dell'inizio della gara o dell'incanto.

ONERA

Il creditore procedente di notificare la presente ordinanza di delega alla parte eseguita ove non costituita ed ai creditori iscritti non comparsi presso il domicilio ipotecario eletto entro e non oltre venti giorni dalla data dell'udienza; il professionista delegato, nel termine per il deposito del rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte (30 giorni a decorrere dall'ordinanza di delega come previsto dall'art. 16-bis, comma 9-sexies, d.l.179/2012) rappresenta all'interno del rapporto riepilogativo anche se agli atti del fascicolo processuale è presente la prova della conoscenza anche solo di fatto dell'ordinanza di delega da parte dell'esecutato.

GESTORE

Tenuto conto che le modalità di svolgimento dell'incanto vengono stabilite nella forma della vendita sincrona mista e che quindi la gara avverrà sia in via telematica sia analogica, si ritiene necessario disporre in ordine al gestore che è il soggetto costituito in forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica (art. 2 D.M. 32 del 2015).

Lo stesso è stato scelto nei termini di cui sopra a seguito di apposita procedura nel rispetto delle circolari in materia.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Il Cancelliere Esperto

Il G.E.
PAOLA SALMASO
Attilio Burti

sulla base dell'art. 573 c.p.c. e norme richiamate l'immobile verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto o nel caso di offerte dello stesso valore a chi abbia presentato la cauzione più alta o, in caso di parità di cauzione, a chi abbia offerto il termine più basso per il versamento del saldo prezzo e, solo in via residuale (e, cioè, a parità di tutte le altre condizioni) a chi abbia presentato l'offerta per primo;

- che la vendita sincrona mista avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, sicché l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore), per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella stima, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri conservativi (civili e penali) anche successivi a spese e cura della procedura (nei limiti dell'elenco tassativo di cui all'art. 586 1° co. c.p.c.), nonché, nel caso della presenza di diritti di usufrutto, uso, abitazione e servitù trascritti successivamente all'iscrizione dell'ipoteca del creditore ipotecario procedente od intervenuto, libero dagli anzidetti diritti reali di godimento su cosa altrui;
- che ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario;
- che l'offerente potrà conferire procura nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico notarile ad offrire ed a partecipare alla procedura di vendita senza incanto solo ed esclusivamente a favore di un soggetto iscritto nell'ordine degli avvocati (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 5 maggio 2016 n. 8951);
- che è consentita anche nella vendita senza incanto, in applicazione analogica dell'art. 583 c.p.c., la presentazione da parte del solo offerente iscritto

capitale residuo e sola quota capitale delle rate insolute; il creditore dovrà indicare nella precisazione del credito la data della prima rata insoluta e la data di risoluzione del contratto o di decadenza del beneficio del termine, nonché il piano di ammortamento da cui si evince la quota capitale conglobata nelle rate insolute)

- degli interessi corrispettivi² per il periodo di cui all'art. 2855, comma 2 C.C., purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione, relativi all'anno in corso alla data del pignoramento e delle due annate precedenti (con la precisazione che per anno in corso alla data del pignoramento non si intende l'anno solare, ma lo stesso viene determinato aggiungendo alla data di decorrenza degli interessi del debito un anno per tante volte sino a che sia superata la data del pignoramento. Sottraendo poi un anno dalla data così ottenuta si determinerà l'inizio dell'anno in corso),

In caso di mutuo è necessario allegare il piano di ammortamento, affinché il professionista delegato e il Giudice dell'Esecuzione possano verificare la correttezza delle somme esposte nella precisazione del credito

- degli interessi legali per il periodo di cui all'art. 2855, comma 3 C.C.³

² Cassazione civile sez. III, 02/03/2018, n.4927: "avuto riguardo al criterio ermeneutico letterale e sistematico - la disposizione "principale" del comma 2 non può che intendersi riferita agli "interessi corrispettivi", rimanendo estraneo alla nozione di "frutto civile" l'interesse moratorio ex art. 1224 c.c. da intendersi quale presunzione legale utilizzata come criterio di liquidazione forfetario del risarcimento del danno da ritardo imputabile ad inadempimento colposo o doloso del debitore. Tale conclusione si impone alla stregua dell'orientamento ampiamente maggioritario espresso da questa giurisprudenza di legittimità, fondato su di un argomento di ordine tanto letterale quanto sistematico-interpretativo, che induce a ritenere il sintagma "capitale che produce interessi" inequivocabilmente circoscritto ai soli interessi che, in guisa di frutti civili (art. 820 c.c., comma 3), costituiscono remunerazione del capitale medesimo, id est i (soli) interessi corrispettivi, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi inclusi nei "frutti civili" della sorta capitale quegli interessi che trovino il loro presupposto, morfologico e funzionale, nel ritardo imputabile al debitore." (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 775 del 15/01/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 17044 del 28/07/2014 che scindono nettamente le disposizioni di cui all'art. 2855 c.c., commi 2 e 3 in tal senso distaccandosi dal precedente Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 21998 del 24/10/2011. Vedi Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 18312 del 30/08/2007 che in materia di procedura fallimentare, interpretando il rinvio all'art. 2855 c.c. operato dalla L. Fall., art. 54, aveva già precisato che l'art. 2855 c.c., comma 2, concerne esclusivamente gli interessi corrispettivi)."

³ Cassazione civile sez. III, 30/03/2015, n.6403: "Va in particolare ribadito il principio di diritto che ai sensi del terzo comma dell'art. 2855 c.c., sono assistiti dal privilegio ipotecario pure gli interessi di qualunque natura - e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori - ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all'annata in corso al momento del pignoramento (ovvero in caso di credito azionato con intervento nel processo esecutivo, al momento di questo) fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca. Questo principio di diritto consegue all'interpretazione dell'art. 2855 c.c., che disgiunge la lettura del comma 3, da quella del secondo, attribuendo soltanto al terzo comma il significato di previsione della collocazione privilegiata degli interessi maturati nel periodo considerato, calcolati nella misura legale, senza necessità di individuarne la natura e di distinguere tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, avendo il legislatore contemperato le ragioni del creditore ipotecario e dei creditori concorrenti con la previsione di limiti a carico del primo, temporale (fino al momento della vendita) e quantitativo (tasso legale). A questi ultimi limiti va aggiunto, in ragione di quanto esposto nel richiamato precedente n. 17044/14, quello sistematico, per il quale, nel caso in cui il credito garantito da ipoteca venga azionato con ricorso per intervento nel processo esecutivo avviato da altro creditore, il riferimento che l'art. 2855 c.c., comma 3, fa al pignoramento andrà operato al ricorso per intervento nel processo esecutivo."

DISTRIBUZIONE QUALORA LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO SIA TOTALMENTE CARENTE (ES. MANCATA PRODUZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO E DATA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI MUTUO)⁴

⁴ **Cassazione civile sez. III, 27/01/2017, n.2044:** *"15.- Si tratta, in sostanza, né più né meno dell'estrinsecazione, in questa fase subprocedimentale, dell'onere - in senso tecnico - di dimostrazione delle ragioni giustificatrici del proprio credito, già elaborato perfino nel più elastico regime previgente, riferito al momento in cui l'attività di predisposizione del progetto di distribuzione si avvia e necessita appunto e indefettibilmente di quei dati per potere ricostruire come esistente il diritto che aspira al concorso, prima ancora di calcolarne (o verificarne, nel sistema delle mere note di precisazione del credito, vere e proprie sostanziali autoliquidazioni) l'entità e di ripartirla se del caso tra eventuali classi di privilegio e in chirografo. 16.- Da un lato, quindi, compete al giudice il potere di fissare il termine, di ordinare le fasi del processo e quindi di produrre i documenti per redigere il progetto di distribuzione e, dall'altro, incombe al creditore, ad evitare una condotta non cooperativa e quindi abusiva, il dovere di rispettarlo (salvi i casi di incolpevole impossibilità, che qui non vengono peraltro nemmeno in ipotesi dedotti). 17.- Vi è solo da precisare che non viene in considerazione, nella presente fattispecie, alcuna specifica questione sulla sussistenza di una autonoma potestà del professionista delegato di fissare o specificare ai creditori tale termine, potestà che viene data allora per pacificamente spettante al notaio, del resto non avendo la ricorrente trascritto in ricorso il provvedimento originario di delega dal quale desumere un'espressa contraria disposizione del giudice dell'esecuzione delegante. 18.- In effetti, se una tale potestà è intuitivamente riferibile al giudice che procede direttamente a predisporre il progetto in quanto connaturata alle relative complesse attività, essa deve riconoscersi pure a meno di specifiche espresse diverse o contrarie disposizioni nel provvedimento di delega formulato ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., nel testo via via vigente - come normalmente inerente all'oggetto della delega, quando questa si riferisce appunto alla predisposizione del progetto di distribuzione, visto che per potere redigere quest'ultimo anche solo in bozza è indispensabile la previa acquisizione e disposizione della documentazione indispensabile alle ingenti e delicate attività sopra ricordate, strutturate anch'esse in fasi successive, a loro volta fondate proprio sulla tempestiva disponibilità della documentazione da elaborare. 19.- Il termine per la produzione della prova del credito e del relativo privilegio non è quindi un'arbitraria invenzione del giudice che conferisce la delega, né tanto meno del delegato (a meno, come detto, di contrarie espresse disposizioni nel provvedimento di delega, che non constano nella fattispecie), né un'odiosa vessazione imposta al creditore, ma si ricava dal sistema stesso di predisposizione del progetto di distribuzione come una doverosa attività di sua cooperazione volta ad evitare un abuso, mirando a rendere possibile ed ordinata la relativa attività: sicché, elasso il termine di produzione dei documenti richiesti, non solo legittimamente, ma anzi doverosamente il giudice o il suo delegato redige il progetto di distribuzione senza tener conto delle ragioni non suffragate dalla documentazione necessaria."*

DISTRIBUZIONE QUALORA LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO SIA TOTALMENTE CARENTE (ES. MANCATA PRODUZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO E DATA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI MUTUO)⁴

⁴ Cassazione civile sez. III, 27/01/2017, n.2044: "15.- Si tratta, in sostanza, nè più nè meno dell'estrinsecazione, in questa fase subprocedimentale, dell'onere - in senso tecnico - di dimostrazione delle ragioni giustificatrici del proprio credito, già elaborato perfino nel più elastico regime previgente, riferito al momento in cui l'attività di predisposizione del progetto di distribuzione si avvia e necessita appunto e indefettibilmente di quei dati per potere ricostruire come esistente il diritto che aspira al concorso, prima ancora di calcolarne (o verificarne, nel sistema delle mere note di precisazione del credito, vere e proprie sostanziali autoliquidazioni) l'entità e di ripartirla se del caso tra eventuali classi di privilegio e in chirografo. 16.- Da un lato, quindi, compete al giudice il potere di fissare il termine, di ordinare le fasi del processo e quindi di produrre i documenti per redigere il progetto di distribuzione e, dall'altro, incombe al creditore, ad evitare una condotta non cooperativa e quindi abusiva, il dovere di rispettarlo (salvi i casi di incolpevole impossibilità, che qui non vengono peraltro nemmeno in ipotesi dedotti). 17.- Vi è solo da precisare che non viene in considerazione, nella presente fattispecie, alcuna specifica questione sulla sussistenza di una autonoma potestà del professionista delegato di fissare o specificare ai creditori tale termine, potestà che viene data allora per pacificamente spettante al notaio, del resto non avendo la ricorrente trascritto in ricorso il provvedimento originario di delega dal quale desumere un'espressa contraria disposizione del giudice dell'esecuzione delegante. 18.- In effetti, se una tale potestà è intuitivamente riferibile al giudice che procede direttamente a predisporre il progetto in quanto connaturata alle relative complesse attività, essa deve riconoscersi pure a meno di specifiche espresse diverse o contrarie disposizioni nel provvedimento di delega formulato ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., nel testo via via vigente - come normalmente inerente all'oggetto della delega, quando questa si riferisce appunto alla predisposizione del progetto di distribuzione, visto che per potere redigere quest'ultimo anche solo in bozza è indispensabile la previa acquisizione e disposizione della documentazione indispensabile alle ingenti e delicate attività sopra ricordate, strutturate anch'esse in fasi successive, a loro volta fondate proprio sulla tempestiva disponibilità della documentazione da elaborare. 19.- Il termine per la produzione della prova del credito e del relativo privilegio non è quindi un'arbitraria invenzione del giudice che conferisce la delega, nè tanto meno del delegato (a meno, come detto, di contrarie espresse disposizioni nel provvedimento di delega, che non constano nella fattispecie), nè un'odiosa vessazione imposta al creditore, ma si ricava dal sistema stesso di predisposizione del progetto di distribuzione come una doverosa attività di sua cooperazione volta ad evitare un abuso, mirando a rendere possibile ed ordinata la relativa attività: sicchè, elasso il termine di produzione dei documenti richiesti, non solo legittimamente, ma anzi doverosamente il giudice o il suo delegato redige il progetto di distribuzione senza tener conto delle ragioni non suffragate dalla documentazione necessaria."